



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |                |            |
|--------------------------|-----------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GRASSO    | AVV GAETANO    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SPINIELLO | DOTT MODESTINO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BOSCO     | DOTT EMILIO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |                |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                |            |
- SI RILASCI PER USO STUDIO  
IL SEGRETARIO  
*Emidio Scirzo*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 401/12 depositato il 22/02/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302809/2011 IRES-ALTRO 2007 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO CARDINALE DANIELE C DA FESTOLA 6/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

**proposto dal ricorrente:**

CARDINALE DANIELE  
C DA FESTOLA 6/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302809/2011 IVA-ALTRO 2007 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO CARDINALE DANIELE C DA FESTOLA 6/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 401/12

UDIENZA DEL

17/04/2012

ore 11:00

SENTENZA

N°

390/05/12

PRONUNCIATA IL:

17.04.2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23 MAG. 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

*Emidio Scirzo*

*Q*



(segue)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 401/12

UDIENZA DEL

17/04/2012

ore 11:00

**proposto dal ricorrente:**

CARDINALE DANIELE  
C DA FESTOLA 6/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302809/2011 IRAP 2007  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO  
CARDINALE DANIELE  
C DA FESTOLA 6/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

**proposto dal ricorrente:**

CARDINALE DANIELE  
C DA FESTOLA 6/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

Col presente ricorso il sig. Cardinale Daniele nato ad Ariano Irpino il 15.12.86 ed ivi residente alla contrada Festola n. 6/B in qualità di legale rappresentante della IMPRESA di COSTRUZIONI Cardinale srl con sede in Ariano Irpino in via Fontana Angelica n. 1, rappresentato e difeso dal Rag. Castellano Vincenzo si oppone all'avviso n. TFK030302809/2011 notificato in data 09.01.12 con il quale l'Agenzia delle Entrate, in base al PVC redatto dalla GGFF di Ariano Irpino accerta per l'anno 2006 maggiori ricavi con IVA, IRAP ed IRES consequenziali oltre sanzioni, interessi ed accessori. L'accertamento scaturisce dall'acquisizione da parte dei verificatori di n. 14 assegni bancari riferiti all'anno in oggetto per complessivi euro 67.525,69 per i quali il beneficiario risulta essere la società ricorrente e il cui incasso risulta effettuato dal sig. Iannarone Plinio che non risulterebbero contabilizzati e dalla mancata annotazione di una fattura di euro 4.000 relativa ad operazioni non imponibili. Eccepisce il contribuente la nullità dell'atto impositivo in quanto emanato dopo la avvenuta cessazione dell'attività della società che ha provveduto a cancellarsi dal Registro delle imprese in data 08.10.10. Richiama al riguardo la sentenza a sez. unite della Cassazione n. 4602 del 22.02.2010 che ha sancito addirittura la inesistenza dell'atto emesso dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese visto che è rivolto verso un soggetto che semplicemente non esiste. Nel merito in modo generico contesta i rilievi della GGFF e ripresi dall'Agenzia delle Entrate perché privi dei requisiti di gravità e precisione. Chiede l'annullamento dell'atto impositivo.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni prodotte in sede di costituzione in giudizio ribadisce che l'accertamento scaturisce da precisi rilievi della GGFF di Ariano Irpino in ordine alla mancata contabilizzazione di n. 14 assegni bancari per complessivi euro 67.525,69 e di una fattura con importo non imponibile per euro 4.000. Ritiene in ogni caso fondata la richiesta di parte in ordine alla nullità dell'atto impositivo perché notificato alla società in data successiva alla avvenuta cancellazione dal registro delle imprese e riconosce la validità della sentenza della Corte di Cassazione richiamata in merito dal contribuente. Conclude con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art 46 del Dlgs 546/92.

#### MOTIVAZIONE

Nella odierna seduta la commissione ritiene di soprassedere alla decisione sulla sospensione e di decidere nel merito la controversia con il palese consenso del rappresentante dell'ufficio e nonostante l'assenza della parte ricorrente che sicuramente è rimasta soddisfatta delle risultanze delle controdeduzioni dell'ufficio ad essa favorevoli. Osserva infatti la commissione che una eventuale decisione sulla sospensiva dell'atto sarebbe ininfluenza ai fini della decisione di merito che deve ormai ritenersi non modificabile atteso la richiesta dell'ufficio.

9


h

Non può di conseguenza che prendere atto della avvenuta cessazione della materia del contendere derivata dal riconoscimento da parte dell'ufficio della validità della eccezione di parte sollevata in ricorso relativa alla nullità dell'atto impositivo perché notificato alla società in data successiva alla avvenuta cancellazione dal registro delle imprese e quindi alla cessazione dell'attività. In mancanza di specifiche richieste si compensano le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La commissione dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Avellino 17.04.12

Il relatore  


Il Presidente  